



Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di legge recante:
“Disciplina delle attività escursionistiche e istituzione della rete
escursionistica e dei sentieri della Calabria”.**

Proposta di legge recante: “Disciplina delle attività escursionistiche e istituzione della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge ha lo scopo di colmare un vuoto legislativo che caratterizza la Calabria dovuto alla mancanza di una specifica normativa in tema di attività escursionistiche.

La pratica dell’attività escursionistica è un fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni e si caratterizza per una nuova visione di turismo ovvero lento e sostenibile che ormai vede i sentieri di tutta la nazione percorsi da turisti di ogni provenienza.

L’Assemblea regionale ha, peraltro, recentemente approvato la legge 15 marzo 2023, n. 12, recante *“Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria”*, che dovrà essere ora attuata. Tuttavia, si tratta di una legge che riguarda quelle attività a carattere storico, religioso e culturale che si realizzano sotto forma di un itinerario percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l’ausilio di mezzi a motore, utilizzando anche tratte di percorso asfaltate e strutture ricettive facilmente accessibili.

Si ritiene opportuno, pertanto, disciplinare anche le modalità di fruizione di sentieri, mulattiere ed altre tipologie di “tragitti”, a prescindere che facciano parte di un cammino.

Secondo i dati del Club Alpino Italiano, sono presenti in Calabria oltre 2.000 chilometri di sentieri, e fra di essi vale la pena ricordare il percorso realizzato proprio dal CAI intitolato: “Sentiero Italia CAI” (SICAI), che percorrendo, in quasi 8000 chilometri, tutto il territorio nazionale (da Santa Teresa di Gallura a Trieste), attraversa la Calabria in 32 tappe, toccando luoghi di grande bellezza, spesso sconosciuti al turismo di massa. Partendo da Reggio Calabria il SICAI, in oltre 700 chilometri, raggiunge Morano Calabro, in una lunga camminata che attraversa l’Aspromonte, il Parco Regionale delle Serre, la Sila, il Pollino, in un ambiente montuoso molto interessante, con cime e crinali panoramici, stupende faggete e una flora ricca e varia.

La proposta di legge in oggetto prevede che la disciplina delle attività escursionistiche avvenga, sostanzialmente, attraverso l’istituzione della Rete escursionistica della Calabria (RECAL) e del relativo catasto, nel quale saranno registrate tutte le informazioni relative a ciascun sentiero o mulattiera.

La creazione di una rete escursionistica si è realizzata sul piano legislativo sin dal 1992 in Umbria e poi si è sviluppata negli anni successivi anche in Toscana (1998), Basilicata (2000), Puglia (2003), Liguria

(2009), Marche e Piemonte (2010), Emilia-Romagna (2013), Abruzzo (2016), Lombardia e Sardegna (2017) e Campania (2020); nel Lazio è presente una Rete dei Cammini (2017) che ricomprende sommariamente anche i sentieri, mentre in Molise si prevede un catalogo dei sentieri (2003).

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno invece fatto riferimento non alla creazione di una rete escursionistica, ma alla predisposizione di un “elenco delle strutture alpine” (sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).

La Calabria e la Sicilia non hanno una specifica legge regionale sulla rete escursionistica, ma hanno tuttavia recentemente regolamentato i Cammini (per la Calabria la legge n. 12/2023; per la Sicilia la legge n. 7/2022).

Un attore fondamentale per la realizzazione della RECAL e del relativo catasto va individuato nel Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano, considerando peraltro che, in attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero del Turismo e il Club Alpino Italiano sottoscritto il 17 giugno 2021, il CAI sta realizzando il Catasto Nazionale dei sentieri (INFOMONT), la cui parte relativa alla nostra regione potrebbe essere utilizzata direttamente dal Catasto della RECAL, previa specifica convenzione tra la Regione Calabria e il CAI nazionale.

Al riguardo si ricorda che la legge statale 26 gennaio 1963, n. 91, (Riordinamento del Club alpino italiano), all'articolo 2 stabilisce che il CAI *“provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche”* (comma 1, lettera b).

La presente proposta di legge è strutturata in 12 articoli: dopo aver specificato l'oggetto, le finalità e aver definito il concetto di escursionismo (articoli 1 e 2), l'articolo 3 istituisce la Rete escursionistica della Calabria (RECAL) e l'articolo 4 il relativo catasto. L'articolo 5 riguarda la viabilità di uso privato, mentre l'articolo 6 definisce i criteri per la segnaletica da utilizzare. L'articolo 7 rinvia ad un regolamento da emanare entro 180 giorni con cui definire alcuni aspetti specifici. Viene inoltre istituita la Consulta della RECAL, quale strumento di supporto consultivo all'amministrazione regionale (articolo 8). L'articolo 9 concerne il Piano triennale degli interventi per la RECAL, mentre all'articolo 10 sono definite le modalità di fruizione della RECAL e i relativi divieti, con l'indicazione, all'articolo 11, delle conseguenti sanzioni amministrative la cui applicazione determinerà nuove entrate per la Regione. Infine, l'articolo 12 riguarda la norma finanziaria sulla copertura degli oneri.

Relazione finanziaria

Dalla presente legge derivano nuovi o maggiori oneri solo per la istituzione e gestione del Catasto RECAL e per la segnaletica dei sentieri, in quanto tutte le altre attività previste sono finanziate con fondi nazionali e comunitari coerenti e nei limiti di dette risorse.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “**Disciplina delle attività escursionistiche ed istituzione della Rete Escursionistica della Calabria.**”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che modifica determina le finalità della legge di cui si propone l'attivazione.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che definisce l'escursionismo.	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che istituisce la rete dei sentieri e la rete escursionistica.	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che istituisce il catasto della RECAL	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che disciplina la viabilità nella RECAL	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che disciplina la segnaletica da utilizzare nella RECAL	//	//	0,00 €
Art. 7	Norma ordinamentale che prevede l'approvazione di un regolamento	//	//	0,00 €
Art. 8	Norma ordinamentale che prevede la consultazione per la RECAL	//	//	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che disciplina il Piano Triennale degli interventi			
Art. 10	Norma ordinamentale che disciplina le modalità di fruizione della RECAL e i divieti	//	//	0,00 €
Art. 11	Norma ordinamentale che stabilisce le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni della prevista disciplina	//	//	0,00 €
Art. 12	Contiene la norma finanziaria. La spesa di costituzione e impianto del catasto della RECAL, sulla base di altre analoghe banche dati costituite per simili attività è stata stimata in euro 20.000,00, somma una tantum che si ritiene sufficiente per l'avvio, tenuto anche conto che in fase di prima applicazione, come previsto dall'art. 4, comma 3, ci si avvale del catasto del CAI. Per gli	//	//	50.000,00 €

	anni successivi la spesa sarà di molto contenuta dovendo solo implementare e aggiornare la banca dati. Anche la spesa per la segnaletica sarà contenuta tenuto conto che la gestione e manutenzione ricade sui gestori dei sentieri. In ogni caso la copertura sarà assicurata utilizzando il principio del tetto di spesa.			
Art. 13	Disciplina l'entrata in vigore	//	//	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La spesa di costituzione e impianto del catasto della RECAL, sulla base di altre analoghe banche dati costituite per simili attività è stata stimata in euro 20.000,00, somma una tantum che si ritiene sufficiente per l'avvio, tenuto anche conto che in fase di prima applicazione, come previsto dall'art. 4, comma 3, ci si avvale del catasto del CAI. Per gli anni successivi la spesa sarà di molto contenuta dovendo solo implementare e aggiornare la banca dati. Anche la spesa per la segnaletica sarà contenuta tenuto conto che la gestione e manutenzione ricade sui gestori dei sentieri. In ogni caso la copertura sarà assicurata utilizzando il principio del tetto di spesa.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

Missione/Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 20, Programma U.20.03 - Spese in conto corrente	50.000,00 €	//	//	50.000,00 €
Total				50.000,00 €

Proposta di legge recante: “Disciplina delle attività escursionistiche e istituzione della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria”

Capo I
Norme generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio, favorisce lo sviluppo dell’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e favorire uno sviluppo turistico sostenibile.
2. La Regione Calabria promuove, a tale fine, il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica nonché la realizzazione delle infrastrutture correlate.
3. La Regione Calabria riconosce la rete escursionistica e dei sentieri quale patrimonio culturale, paesaggistico e territoriale della regione e ne prevede il recupero e la valorizzazione ai fini sociali, storici, economici, turistici e culturali.
4. Una rete escursionistica soggetta a una efficace attività di manutenzione della segnaletica e dei percorsi che ne fanno parte, ha lo scopo di permetterne la fruizione quanto più possibile in sicurezza, fermo restando i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani.

Art. 2

(Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio, senza l’ausilio di mezzi a motore.

Art. 3

(Rete escursionistica e dei sentieri della Calabria)

1. È istituita la rete escursionistica e dei sentieri della Calabria, di seguito denominata RECAL, costituita dall’insieme di strade carrae, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana che, ubicati fuori dei centri urbani e inseriti nel catasto di cui all’articolo 4, consentono l’attività escursionistica.

2. La RECAL si articola in percorsi di interesse:

- a) comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune;
- b) sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.

3. La RECAL è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni urbane (SITO) della Calabria di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, gestione e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria).

4. Per ciascuna porzione di RECAL gli enti territorialmente competenti:

- a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio, ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il Club alpino italiano (CAI) nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, anche di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.

5. I percorsi ricompresi nella RECAL sono considerati di interesse pubblico.

Art. 4

(Catasto della RECAL)

1. È istituito presso il dipartimento competente in materia di ambiente e territorio il catasto della RECAL, articolato in sezioni provinciali e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 8, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) siano compresi nelle riserve naturali e nelle zone di particolare interesse ambientale;
- b) siano compresi nelle zone di particolare interesse naturalistico, storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio;
- c) siano identificati come complementari e funzionali alla transitabilità dei percorsi di cui alle lettere a) e b);
- d) siano identificati come funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica della Calabria.

2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e al transito degli stessi, rendendo conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati, di divieti o limitazioni insistenti su di essi o su parte di essi.

3. In sede di prima applicazione, previa apposita convenzione, il catasto della RECAL utilizza il database del CAI previsto dal catasto nazionale dei sentieri (INFOMONT), ai sensi del Protocollo d'intesa tra il Ministero del turismo e il Club alpino italiano sottoscritto il 17 giugno 2021.

4. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione favorisce il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse, attraverso le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Il catasto della RECAL è depositato presso il dipartimento competente in materia di ambiente e territorio ed è aggiornato previo parere della Consulta di cui all'articolo 8. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mediante pubblicazione dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

(Viabilità di uso privato)

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della RECAL, esclusi quelli ricadenti all'interno dei Parchi nazionali o delle aree regionali protette, è consentito l'accesso e il transito ai soli fini escursionistici. È consentito, inoltre, l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica da parte dei soggetti preposti.

2. L'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati entro i limiti di cui all'articolo 10.

Art. 6

(Segnaletica)

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RECAL è quella adottata dal CAI, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale.

2. I percorsi che fanno parte della RECAL devono essere segnalati e manutenuti dai soggetti che li hanno assunti in gestione.

3. Ai fini della pianificazione, realizzazione e manutenzione della segnaletica, la Regione Calabria si avvale dei relativi manuali tecnici e documenti di indirizzo del CAI.

Capo II

Realizzazione e manutenzione della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria

Art. 7

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 8, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla RECAL.

2. Il regolamento stabilisce:

- a) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario;
- b) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
- c) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le tipologie di fruizione degli itinerari;
- d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi itinerari escursionistici rientranti nella RECAL;
- e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto di cui all'articolo 4;
- f) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della RECAL.

3. Per i territori di pertinenza dei Parchi nazionali o delle aree regionali protette, il regolamento di cui al comma 2 è conforme ai rispettivi piani e regolamenti dei Parchi e delle aree regionali protette, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dai provvedimenti istitutivi.

Art. 8

(Consulta per la RECAL)

1. È istituita dalla Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio, la consulta per la RECAL, di seguito denominata solo consulto, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La consulto, in particolare:

- a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 4 e al piano triennale di cui all'articolo 9;
- b) propone iniziative per la valorizzazione della RECAL.

2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore regionale all'ambiente o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante del CAI, Gruppo regionale Calabria;
- c) un rappresentante di Federparchi;

- d) un rappresentante del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Calabria;
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) della Calabria.

3. La composizione della consulta può essere eventualmente integrata con altri componenti, con delibera della Giunta regionale, anche su proposta della stessa Consulta.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito. È escluso a favore dei componenti ogni tipo di rimborso spese comunque denominato.

Art. 9

(Piano triennale degli interventi)

1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale degli interventi sulla RECAL. Il piano è proposto al Consiglio regionale dalla Giunta regionale, che lo redige, sentita la consulta e previa acquisizione delle proposte provenienti dai comuni, dagli enti parco e delle aree regionali protette territorialmente competenti e per i territori di pertinenza.

2. Il Piano contiene azioni finalizzate a:

- a) realizzare e promuovere, anche attraverso il sostegno agli enti e alle associazioni più rappresentative operanti nel settore dell'escursionismo, attività divulgative e informative, nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale;
- b) favorire forme di turismo sostenibile e promuovere l'immagine dei territori su cui insistono gli itinerari per creare nuove opportunità socio-economiche delle aree più periferiche regionali, in coerenza con gli obiettivi di conservazione degli ambienti naturali;
- c) coinvolgere le comunità locali in una offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e primi beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla RECAL;
- d) preservare e recuperare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture recettive e di servizio della RECAL;
- e) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto alle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;
- f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica;
- g) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RECAL anche attraverso programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Il Piano è attivato anche mediante la pubblicazione di bandi annuali che stabiliscono la modalità di erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente alle misure previste dal comma 2.

4. Per i territori di pertinenza dei parchi nazionali o delle aree regionali protette, il piano è conforme ai rispettivi piani e regolamenti dei parchi o delle aree regionali protette, nonché alle misure di salvaguardia

dettate dai provvedimenti istitutivi. A tal fine, gli interventi non sono realizzabili senza il nulla osta dell'ente parco competente.

5. Per le finalità di cui al presente articolo saranno utilizzate le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato la Regione può finanziare progetti e riconoscere contributi ai soggetti pubblici e privati, per finanziare iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei sentieri di cui alla presente legge, individuando negli atti di programmazione le risorse da utilizzare.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE n. 2023/2831/UE del 13 dicembre 2023 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.

Art. 10

(Modalità di fruizione della RECAL e divieti)

1. La fruizione della RECAL è consentita, in linea generale e salvo specifiche limitazioni, a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati, e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale. I percorsi escursionistici compresi nella RECAL non possono essere destinati alla pratica del “downhill”, né possono rientrare nelle aree destinate a “bike park”.

2. Il divieto di circolazione dei veicoli a motore non trova applicazione sui percorsi inseriti nella RECAL, relativamente ai mezzi impiegati per lavori agricoli e forestali, di manutenzione, di vigilanza e antincendio, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria.

3. Il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione per le esclusive esigenze di trasporto di persone con disabilità sui percorsi accessibili con mezzi motorizzati di dimensioni modeste.

4. Il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali su immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere tali immobili.

5. Nel rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia di tutela del paesaggio, di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sulla RECAL è vietato:

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella RECAL, sovrapporre a essi altre infrastrutture, o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso

- escursionistico;
- b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
 - c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 7;
 - d) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici;
 - e) arrecare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture e attrezzature, raccogliere i prodotti agricoli, abbandonare rifiuti di qualunque natura.

6. Per i territori ricompresi nel perimetro dei parchi nazionali e delle aree regionali protette, le modalità per la fruizione della RECAL e i divieti devono essere compatibili con i piani e i regolamenti dei rispettivi parchi e delle aree regionali protette, nonché con le misure di salvaguardia eventualmente dettate dai relativi provvedimenti istitutivi.

7. Chiunque intraprende un percorso della RECAL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano.

Capo III

Norme finali

Art. 11

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate ai comuni e agli enti parco e delle aree regionali protette territorialmente competenti e per i territori di loro pertinenza e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi, senza oneri a carico del bilancio regionale, con l'Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 chiunque:

- a) faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dall'articolo 6;
- b) danneggi, alteri o manometta la segnaletica di cui all'articolo 6;
- c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della RECAL e le opere realizzate per la percorribilità e la sosta.

3. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 chiunque chiuda tratti della RECAL. In caso di reiterazione della condotta la sanzione è raddoppiata.

4. Chiunque commetta le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà degli enti territorialmente competenti sui tratti interessati di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
5. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 6, determinati per l'esercizio finanziario 2026 in euro 50.000,00 si provvede con le risorse disponibili con prelievo dalla missione 20 programma 03 (U.20.03) spese di parte corrente, dello stato di previsione del bilancio 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, si provvede con le risorse statali e comunitarie disponibili senza aggravi sulle risorse proprie del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*).
4. Per gli anni 2027 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale con il criterio del tetto di spesa.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

F.to De Francesco Luciana
F.to Santoianni Elisabetta
F.to Crinò Pietro Giacomo
F.to Brutto Angelo
F.to Giannetta Domenico
F.to Bevilacqua Giampaolo

F.to De Caprio Antonio

F.to Pitaro Vito